



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

INTERVENTI PER PROMUOVERE IL RIUTILIZZO DI IMMOBILI INDUSTRIALI IN DISUSO

Legge Finanziaria 2006, art. 6, comma 4, lettera a)

Direttive di attuazione

ART. 1

OGGETTO E RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Le presenti Direttive di Attuazione disciplinano l'intervento previsto dalla lettera a) dell'art.6, comma 4 della legge Finanziaria 2006, concernente la concessione alle PMI di contributi in conto capitale su programmi di investimento, finalizzati al riutilizzo di immobili industriali in disuso, localizzati in aree industriali.
2. Le agevolazioni vengono concesse ai sensi del Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione Europea del 12 gennaio 2001 pubblicato sulla GUCE L10/33 del 13 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.

ART. 2

AGEVOLAZIONE E MASSIMALI DI AIUTO

1. L'intervento consiste in un contributo in conto capitale pari:
 - al 30% dei costi ammissibili per l'acquisto dell'immobile industriale inattivo;
 - al 60% dei costi ammissibili per la ristrutturazione dell'immobile medesimo.
2. L'intensità lorda dell'aiuto non può superare l'importo di 500.000 euro.
3. Il contributo è cumulabile con altre agevolazioni regionali, nazionali e comunitarie con esclusione della L.R. 15/1994, entro i limiti di intensità di aiuto previsti dalla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000- 2006.

ART.3

SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono beneficiare degli aiuti le piccole e medie imprese, individuate come tali in conformità ai requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, operanti nei seguenti settori di attività economica di cui alla classificazione ISTAT 2002:
 - Sezione D- (Attività manifatturiere);
 - Sezione I – limitatamente alla classe 63.1 (Movimentazione merci e magazzinaggio);
 - Sezione K, limitatamente alle divisioni 72, 73, 74 (informatica, ricerca e sviluppo e servizi alle imprese).



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. Sono escluse dai finanziamenti le imprese operanti nei settori aventi regolamenti o direttive comunitarie specifici per la concessione di aiuti di Stato (Settore siderurgico, costruzioni navali, fibre sintetiche, Industria automobilistica e del carbone).
3. Sono altresì escluse le imprese operanti nel settore dei trasporti, nel settore della produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato CE, nel settore della produzione, trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti della pesca e/o dell'acquacoltura di cui all'allegato I del Trattato CE.
4. Gli aiuti non si applicano ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione, e alle attività condizionate all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati.
5. Gli aiuti di cui al presente intervento non possono essere concessi ad imprese in difficoltà come definite dagli Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE C 244/2 del 1.10.2004).

ART. 4

TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO

1. Gli aiuti previsti riguardano l'acquisto e il recupero funzionale di immobili in disuso a destinazione produttiva, riattati per l'insediamento dell'attività imprenditoriale o di servizio alle imprese, localizzati nelle aree industriali, purché questi non abbiano usufruito di agevolazioni pubbliche nei dieci anni precedenti la data di presentazione della domanda.
2. Per immobile industriale in disuso si intende un fabbricato a destinazione produttiva inattivo da almeno tre anni, inserito in uno specifico piano industriale. Ai fini della dimostrazione dell'inattività da almeno tre anni dovrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva congiunta del venditore e dell'acquirente, supportata da una relazione circostanziata del venditore circa i tempi del fermo e le motivazioni che lo hanno determinato.
3. Per aree industriali si intendono gli insediamenti artigianali- industriali all'interno delle zone D, individuate nello strumento urbanistico comunale o sovracomunale, per i quali vi sia un piano attuativo approvato, le A.S.I. (Aree di sviluppo industriale), i N.I. (Nuclei di industrializzazione), e le Z.I.R. (Zona Industriale di interesse Regionale).

ART. 5

SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili le spese di progettazione, le spese per opere edili ed impiantistiche e di eventuale bonifica del sito, nonché le spese per l'acquisto dell'immobile industriale inattivo.
2. I lavori per l'esecuzione del programma di investimenti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di contributo, e devono essere conclusi entro 18 mesi dalla data di



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

comunicazione del provvedimento di concessione del contributo, salvo proroga di 3 mesi da concedersi una sola volta per provati motivi da parte dell'Assessorato.

ART. 6

TERMINI E PRIORITA'

1. L'Assessorato dell'Industria, provvederà, con avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna, a comunicare i termini e le modalità per la presentazione delle domande, con l'indicazione delle risorse finanziarie disponibili.
2. Le domande saranno accoglibili nei limiti delle disponibilità accertate, e nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione ovvero di completamento delle stesse. La documentazione a completamento della domanda deve essere presentata dall'impresa entro 15 giorni dalla richiesta da parte del soggetto gestore dell'intervento, pena la decadenza del beneficio.

ART. 7

SOGGETTO GESTORE

1. All'amministrazione dell'intervento provvede un Soggetto convenzionato con la Regione Autonoma della Sardegna, individuato mediante procedure di evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157, che curerà l'attività di istruttoria tecnico-finanziaria, erogazione, verifica, controllo ed eventuale recupero del credito delle domande di agevolazione.

ART. 8

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le imprese interessate presentano, entro i termini fissati, la domanda di contributo al Soggetto gestore convenzionato con la Regione. La domanda deve essere redatta su apposito modulo, compilato in ogni sua parte ed accompagnato dalla documentazione e dalle dichiarazioni richieste.
2. Le imprese richiedenti devono, altresì, inviare una copia fotostatica del solo modulo di domanda compilato all'Assessorato Regionale dell'Industria.

ART.9

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

1. Il Soggetto gestore registra in ordine cronologico le domande presentate ed effettua l'istruttoria tecnico-economico-finanziaria, che deve essere portata a termine e trasmessa all'Assessorato dell'Industria entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, con motivata proposta di concessione o diniego.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. Gli atti predetti sono trasmessi dal Soggetto gestore su supporto cartaceo ed informatico, secondo le specifiche tecniche indicate dall'Assessorato dell'Industria.

ART. 10

CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

1. L'Assessorato dell'Industria, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-economico-finanziaria effettuata dal Soggetto gestore, adotta entro 30 giorni il provvedimento di concessione delle agevolazioni. Comunica altresì, le motivazioni dell'esclusione alle imprese non ammesse all'aiuto che avevano presentato la documentazione completa all'istruttoria.
2. Il provvedimento di concessione dovrà prevedere per l'impresa beneficiaria l'assunzione dei seguenti obblighi, pena la revoca del contributo e conseguente rimborso delle somme percepite maggiorate degli interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del provvedimento stesso:
 - a) l'apporto di nuovo capitale proprio fino al raggiungimento di un importo pari al 25% dell'investimento agevolabile;
 - b) l'impegno a non distogliere dall'uso previsto, senza esplicita autorizzazione dell'Assessorato, per un periodo di almeno 10 anni dalla data di erogazione finale delle agevolazioni, le opere edilizie oggetto di agevolazioni;
 - c) l'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro.

ART. 11

EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

1. L'erogazione delle agevolazioni avviene sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, in misura non superiore a tre, a richiesta dell'impresa proponente.
2. Il Soggetto gestore eroga per ogni stato di avanzamento il 90% della quota di contributo in conto capitale riferibile allo stesso stato di avanzamento in modo che, a saldo, eseguiti i controlli finali, potrà essere liquidato il 10%.
3. La documentazione finale di spesa per l'erogazione a saldo del contributo in conto capitale deve consistere in fatture e documentazioni fiscalmente regolari in originale quietanzato o in copia autenticata. Detta documentazione deve essere presentata al Soggetto gestore, pena la revoca del contributo, entro tre mesi dalla data di ultimazione del programma di investimenti.
4. Le erogazioni a saldo dovranno essere altresì precedute da apposito sopralluogo da parte del Soggetto gestore, teso a verificare la corretta realizzazione dell'investimento, e dalla Determinazione di accertamento finale da parte dell'Assessorato dell'Industria.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ART. 12

CONTROLLI E COLLAUDO

1. Per l'erogazione a saldo del contributo in conto capitale l'impresa beneficiaria dovrà altresì produrre, a pena di decadenza, entro 3 mesi dalla data di ultimazione del programma di spesa, apposita relazione di collaudo a firma di un tecnico, nominato dall'Organo istruttore, iscritto all'albo regionale dei collaudatori ai sensi delle LL.RR. 4.10.1955 n°16 e 7.1.1975 n°1 art.11, purché abilitato in relazione alle categorie di opere da collaudare, attestante la funzionalità dell'immobile, la rispondenza della documentazione di spesa al progetto approvato, la capacità produttiva dell'impianto, l'osservanza delle norme antinquinamento e di quelle relative all'uso del territorio. Il Collaudatore sarà nominato sulla base di appositi criteri stabiliti dall'Assessorato dell'Industria.
2. Le variazioni sostanziali apportate ai progetti in corso di istruttoria o in corso d'opera dovranno essere preventivamente sottoposte all'esame dell'Istituto istruttore e approvate dall'Assessorato dell'Industria.

ART. 13

REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI

1. L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione e nelle Direttive di attuazione determina la revoca da parte dell'Assessorato dell'Industria del contributo e l'avvio della procedura di recupero dello stesso, maggiorato dei relativi interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del provvedimento.

ART. 14

APPLICABILITA' DELL'INTERVENTO

1. Gli aiuti potranno essere concessi fino al 31 dicembre 2006.
2. L'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990, decorre dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.